

SENTENZA CIVILE N. 1809/13

SENT.	<u>1809/13</u>
R.G.	<u>3751/06</u>
Cron.	<u>/</u>
Rep.	<u>/</u>



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO - SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Benevento- sezione civile- nelle persone dei sigg.ri
Magistrati:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) dott.ssa Giuliana Giuliano | Presidente |
| 2) dott.ssa Maria Ilaria Romano | Giudice relatore |
| 3) dott. Luigi Galasso | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3751/2006, avente ad oggetto: cessazione degli
effetti civili del matrimonio, passata in decisione all'udienza del
13.12.2012, vertente

TRA

██████████ a, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine
dell'atto di citazione, dall'██████████ ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo

RICORRENTE

E

██████████ rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della
memoria di costituzione, dall'Avv.to Filomena Iervolino ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo

RESISTENTE

Oggetto: Divorzio
- cessazione -

[Handwritten signature]

con l'intervento del P.M presso questo Tribunale

Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 13.12.2012, da intendersi integralmente trascritto

Il Pm conclude per l'accoglimento del ricorso

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21.11.2006 [redacted] a esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario [redacted] che da detto matrimonio erano nati due figli: [redacted]; che con provvedimento reso in data 16.1.2001 dal Tribunale di Benevento veniva omologata la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi; che erano decorsi, dal giorno della loro comparizione in sede presidenziale, i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tanto premesso ricorreva a questo Tribunale perché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e obbligo, a carico del resistente, di versare, per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 600,00.

Si costituiva il resistente il quale, preliminarmente, eccepiva la improponibilità del ricorso, tenuto conto che successivamente alla comparizione dinanzi al Presidente vi era stata nuovamente coabitazione dei coniugi. Si opponeva alla richiesta di un assegno di mantenimento per i figli, stante la circostanza che questi ultimi permanevano alcuni giorni della settimana presso la madre ed altrettanti giorni della settimana presso il padre ed, in via riconvenzionale, chiedeva, in ragione delle sue precarie condizioni economiche, che fosse posto, a carico della ricorrente, il pagamento, in suo favore, di un assegno di mantenimento per le esigenze dei figli.

All'udienza del 13.12.2012, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto.

Dalla lettura degli atti processuali appare evidente la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 lett. B) della legge 898/70, come modificata dalla l. n. 74/87, per pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio, essendo stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi ed essendosi protratta la separazione da più di tre anni dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale.

Sul punto va evidenziato che la cessazione di uno stato di separazione dei coniugi, per effetto di una riconciliazione, richiede la ricostituzione del consorzio familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali e, pertanto, non può discendere dalla mera coabitazione, che può trovare ragioni non incompatibili con il perdurare di quello stato (Cass civile 8.2.2012, n. 1780).

In ogni caso, nel caso di specie, allo stato è incontestato tra le parti che le stesse, da un periodo di oltre quattro anni, non coabitano, avendo, peraltro, intrapreso relazioni sentimentali stabili con altre persone.

Non risulta, quindi, che i coniugi abbiano intenzione di riconciliarsi, né allo stato si sono riconciliati.

Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui sopra.

Quanto alle domande avanzate dalle parti, va sicuramente disposto l'affidamento condiviso della figlia minore, in virtù del richiamo operato dall'art. 4 comma 2 L. 8.2.2006 n. 54.

Sul punto va rilevato che nel quadro della nuova disciplina relativa a provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, l'affidamento condiviso si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.



Purchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità dell'altro genitore affidatario ma anche in negativo **sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento** (Cass civile 17.12.2009, n. 26587).

Quanto all'assegno di mantenimento va pure evidenziato che ciascun coniuge ha l'obbligo di contribuire alle esigenze dei figli, secondo le regole di cui agli artt. 147 e 148 c.c.

Nel caso in oggetto è incontestato tra le parti che i figli (la figlia minore ed il figlio maggiorenne non autonomo economicamente) trascorrono periodi equivalenti con entrambi i genitori, i quali, per tale motivo, provvedono alle loro esigenze per i periodi di competenza di ognuno. Ne consegue che i genitori provvederanno alle esigenze dei propri figli ognuno per il periodo di propria competenza, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.

Nulla va, poi, disposto in ordine alla casa coniugale, che, allo stato, risulta abbandonata da entrambe le parti.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta [redacted] nei confronti di [redacted] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 16.9.1990 da [redacted] a e [redacted], trascritto nei Registri degli

atti di matrimonio del Comune di Benevento [REDACTED]

- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Benevento di procedere all'annotazione della presente sentenza;

- dispone l'affidamento condiviso della [REDACTED] ad entrambi i genitori ;
- dispone che entrambi i genitori provvedano alle esigenze dei figli ognuno per il periodo di propria competenza, tenuto conto che i figli medesimi permangono alcuni giorni della settimana con la madre ed eguale periodo della settimana con il padre. Il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie,
- rigetta, conseguentemente, [REDACTED] [REDACTED] in ordine alla corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli a carico dell'altro coniuge;
- compensa le spese di lite.

Si comunichi.


Benevento 30/9/2013

Il Giudice relatore

Dott.ssa Maria Ilaria Romano

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Giuliano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 SET. 2013
Benevento,
IL CANCELLIERE
PELICCHINI LA ROSARIA